

Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell'Agenzia delle entrate



Via libera all'IVA agevolata, prevista dall'[articolo 124 del D.L. Rilancio](#), sui beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l'esenzione dall'imposta fino al 31 dicembre 2020 e l'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all'acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i *termoscanner*. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine "chirurgiche" e di quelle "Ffp2 e Ffp3", ma anche di "ricaricabili". Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella [circolare n. 26/E](#) firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il [documento](#) fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime agevolato IVA introdotto dal [D.L. n. 34/2020 \(D.L. Rilancio\)](#).

Iva agevolata, disco verde ai *termoscanner*

Il Ministero della salute ha fornito all'Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall'articolo 124. In particolare, la [circolare delle Entrate](#), con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione "*tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea*". **Pertanto anche i *termoscanner* rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.**

Ok alle "piantane" contenenti *dispenser* per disinfettanti

La [circolare](#) chiarisce che anche le piantane per *dispenser* rientrano nell'agevolazione al pari dei «*dispenser a muro per disinfettanti*», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

Iva agevolata anche per i *kit* o gli strumenti per eseguire i *test* sierologici

Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i *test* sierologici rientrano nell'agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla [circolare 12/D del 30 maggio 2020](#)

dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili

Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell'esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l'elemento principale della mascherina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2020)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 E del 15 ottobre 2020](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Applicazione in via transitoria sino al 31 dicembre 2020 di un regime di maggior favore consistente nell'introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente – Prime istruzioni e risposte a quesiti – [Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77](#) – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633